

**Regolamento
della legge sugli esercizi pubblici**
(del 3 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (qui abbreviata: legge);

decreta:

TITOLO I
Competenza

Autorità competente

(art. 8, 19 e 66)¹⁾

Art. 1²⁾ Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi (in seguito: Ufficio) è l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di esercizi pubblici (in seguito: esercizi), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.

²⁾Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura³⁾, Divisione della formazione professionale, è competente per l'applicazione degli art. 18-24 e 63 della legge.

TITOLO II
Patenti
Capitolo I
Domanda e suddivisioni

Documentazione

a) Per la patente relativa a nuovo esercizio (art. 10)

Art. 2 La domanda per l'ottenimento della patente, da presentare all'Ufficio in due copie, deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'estratto del registro fondiario che attesti la proprietà dell'immobile;
- c) i piani di costruzione o ristrutturazione con relativa planimetria (scala 1 : 50), accompagnati da una relazione che fornisca informazioni sulle caratteristiche e la capienza (numero delle camere, dei letti, dei tavoli, dei posti a sedere, dei servizi igienici, ecc.) dei locali adibiti ad esercizio o dello stabile;
- d) la licenza edilizia dalla quale deve risultare che l'autorità ha approvato la destinazione dello stabile o dei locali;
- e) la dichiarazione dell'assicuratore che sullo stabile è stata stipulata un'assicurazione RC di 3'000'000.-- di franchi per ogni caso di sinistro;
- f) il contratto per l'eventuale terrazza accessoria su fondo di proprietà di terzi.

b) Per il cambiamento di titolare di patente

Art. 3 In caso di cambiamento di titolare di patente, devono essere presentati unicamente i documenti di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente articolo.

c) Per il cambiamento di genere di esercizio

Art. 4 In caso di cambiamento di genere di esercizio, devono essere presentati unicamente i documenti di cui all'art. 2 lettere c), d) ed e).

Categoria delle patenti (art. 7)

Art. 5 Le patenti si suddividono nelle seguenti categorie:

- categoria A: esercizi con alloggio;
- categoria B: esercizi senz'alloggio.

Patenti categoria A (art. 5)

Art. 6 Sono soggetti all'obbligo della patente cat. A:

1. gli alberghi, i motel, gli appart'hôtel, i garni, le pensioni, le locande, i ristoranti, le osterie, le trattorie con alloggio;
2. gli ostelli della gioventù;

3. le pensioni private di famiglia con più di quattro pensionanti;
4. le case di salute, cura, convalescenza e riposo;
5. le colonie di vacanza;
6. le cantine, le cucine operaie, le mense con alloggio;
7. i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita.

Patenti categoria B (art. 5)

Art. 7 Sono soggetti all'obbligo della patente cat. B:

1. i locali notturni, le discoteche e i piano bar;
2. i ristoranti, gli snack-bar, le osterie, i grotti, i canvetti, le trattorie, le birrerie;
3. i caffè, i bar, i tea-room, i pub;
4. i circoli o club;
5. i rifugi e le capanne di montagna, senza possibilità di pernottamento, raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
6. le mescite aperte regolarmente;⁴⁾
7. le cantine o cucine operaie;
8. le mense aziendali e scolastiche.

Esercizi non sottoposti a patente (art. 6)

Art. 8⁵⁾ Se non espressamente indicato, gli esercizi non soggetti alla patente di cui all'art. 6 della legge non sono subordinati al presente regolamento.

Capitolo II **Definizioni**

Albergo (art. 5 lett. a)

Art. 9 ¹L'albergo è l'esercizio dove si dà alloggio e che comprende oltre ad un locale di ricezione, servizi di ristorazione e di caffè proporzionati almeno alla sua disponibilità di alloggio.

²I servizi non devono, nella loro struttura e ubicazione, essere tali da risultare indipendenti dall'esercizio principale, possono rimanere aperti unicamente in concomitanza con quest'ultimo e devono essere situati su un'area appropriatamente delimitata.

Dipendenze

Art. 10 ¹L'albergo può comprendere delle dipendenze che fanno parte integrante della gestione alberghiera.

²Sono considerate dipendenze uno o più stabili destinati ai servizi alberghieri, la cui distanza dall'edificio adibito ad albergo non impedisce una normale sorveglianza da parte dell'albergatore.

Apparthôtel (art. 5 lett. a)

Art. 11 ¹L'apparthôtel è l'esercizio analogo all'albergo che offre alloggio in appartamenti.

²L'apparthôtel deve soddisfare i medesimi requisiti dell'albergo.

³In ogni unità di alloggio deve essere installata una cucina.

Motel (art. 5 lett. a)

Art. 12 ¹È considerato motel l'esercizio che per la struttura, l'attrezzatura e la disponibilità di posteggi, accoglie e serve in prevalenza turisti motorizzati.

²Trattandosi di un motel con servizi disposti in più fabbricati, le singole costruzioni devono essere situate su un'area appropriatamente delimitata.

³Per il resto è applicabile l'art. 9.

Pensione (art. 5 lett. a)

Art. 13 La pensione è l'esercizio che dispone almeno di 10 letti e dove si servono cibi e bevande esclusivamente alle persone che vi sono alloggiate.

Garni

Albergo-garni

Motel-garni (art. 5 lett. a)

Art. 14 ¹Il garni è l'esercizio che dispone di un minimo di 10 letti e dove agli ospiti alloggiati viene servita unicamente la prima colazione.

²Sono denominati albergo-garni e motel-garni gli esercizi con servizi analoghi a quelli del garni che dispongono di un locale di ricezione.

³In questi esercizi è consentita l'installazione di un frigobar in ogni camera con bevande anche

alcoliche.

Locanda (art. 5 lett. c)

Art. 15 ¹La locanda è il ristorante che, oltre a cibi e bevande, offre pure alloggio.

²La locanda deve disporre di un adeguato servizio di ricezione.

³Per il servizio dei cibi, è applicabile l'art. 24 cpv. 1 e 2.

Pensione privata di famiglia (art. 5 lett. h)

Art. 16 ¹La pensione privata di famiglia è l'esercizio, condotto in modo familiare e in locali non esclusivamente destinati ad esercizio, dove si servono cibi e bevande nelle ore usuali dei pasti soltanto alle persone che vi sono alloggiate, fino ad un massimo di nove pensionanti.

²La pensione privata di famiglia può esistere anche nella forma senza alloggio.

Casa di salute, cura, ecc. (art. 5 lett. g)

Art. 17 La casa di salute, di cura, di convalescenza, è la pensione non medicalizzata e riservata a persone bisognose di assistenza.

Colonia di vacanza (art. 5 lett. g)

Art. 18 È colonia di vacanza la pensione organizzata da enti pubblici o privati (comuni, associazioni assistenziali o filantropiche, sindacati, ecc.) a favore di dipendenti, allievi, associati, assistiti, aderenti, ecc. e aperta agli stessi, rispettivamente ai loro familiari.

Ostello della gioventù (art. 5 lett. b)

Art. 19 ¹L'ostello della gioventù è l'esercizio nel quale il servizio è limitato all'alloggio a prezzi modici.

²Se l'offerta è pure estesa ai cibi e alle bevande l'ostello è assimilato alla pensione.

Rifugio e capanna di montagna (art. 5 lett. i)

Art. 20 I rifugi e le capanne di montagna, sottoposti a patente, sono gli esercizi, assimilati all'osteria, con possibilità di ristorazione e alloggio prevalentemente per chi pratica gli sport della montagna.

Locale notturno (art. 5 lett. e)

Art. 21 ¹Il locale notturno è l'esercizio, aperto nelle ore serali e della notte, nel quale si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali.

²Per spettacolo s'intende l'esibizione artistica presentata davanti ad un pubblico, in cui l'attività dell'artista è l'elemento creativo principale della rappresentazione.

³Per esibizione musicale s'intende l'insieme di uno o più elementi interdipendenti o complementari nel quadro di una rappresentazione musicale.

Piano-bar (art. 5 lett. e)

Art. 22 ¹Il piano-bar è il locale notturno dove viene offerto giornalmente un sottofondo musicale a mezzo piano generalmente di tipo tradizionale e utilizzato da un pianista.

²Dopo le ore 01.00 non è possibile intercalare la musica del pianista con quella registrata, se non per permettere a quest'ultimo le usuali pause.

Discoteca (art. 5 lett. e)

Art. 23 La discoteca è il locale notturno dove si balla al suono di musica riprodotta.

Ristorante (art. 5 lett. c)

Art. 24 ¹Il ristorante è l'esercizio nel quale sono serviti cibi, freddi a qualsiasi ora e caldi almeno negli orari usuali dei pasti, e bevande.

²La loro attrezzatura dev'essere adeguata alla capienza dei locali e all'offerta, contenuta nella lista delle vivande e delle bibite e conforme alle prescrizioni in materia d'igiene.

³Se il ristorante offre pure alloggio è applicabile l'art. 15 cpv. 2.

Snack-bar (art. 5 lett. c)

Art. 25⁶⁾ Lo snack-bar (tavola calda) è il ristorante attrezzato per un servizio rapido dei cibi caldi.

Trattoria (art. 5 lett. c)

Art. 26 ¹La trattoria è l'esercizio che ha le stesse caratteristiche del ristorante, prevalentemente a conduzione familiare, con un servizio di cibi e bevande di tipo casalingo e popolare.

²Per il servizio dei cibi è applicabile l'articolo 24.

³Se la trattoria offre pure alloggio è applicabile l'art. 15 cpv. 2.

Osteria (art. 5 lett. c)

Art. 27 ¹L'osteria è l'esercizio a carattere popolare dove si servono cibi freddi a qualsiasi ora e bevande.

²Il servizio di cibi caldi non è obbligatorio.

³Se l'osteria offre pure alloggio è applicabile l'art. 15 cpv. 2.

Birreria (art. 5 lett. c)

Art. 28 ¹La birreria è l'esercizio nel quale si serve prevalentemente birra e cibi caldi e freddi tipici delle birrerie.

²Il servizio di cibi freddi e caldi è facoltativo.

Grotti e canvetti (art. 5 lett. c)

Art. 29 ¹Il grotto e il canvetto sono esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate. Essi devono disporre di una cantina tipica e di un ampio piazzale adibito a servizio esterno con attrezzatura intonata alle loro caratteristiche.

²Nel grotto e nel canvetto si devono servire, in modo particolare, prodotti e piatti nostrani.

³La loro apertura può essere anche limitata ai soli giorni festivi e rispettive vigilie.

Caffè, bar (art. 5 lett. d)

Art. 30 ¹Sono caffè o bar gli esercizi pubblici nei quali si servono esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.⁷⁾

²A seconda delle caratteristiche dei locali e della specie di cibi, bevande e gelati che vi sono serviti in modo preponderante, i caffè o i bar possono essere qualificati quali pasticcerie, tea-room, gelaterie.

³Essi devono comunque disporre di un adeguato locale di preparazione.

Pub (art. 5 lett. d)

Art. 31 ¹Il pub è l'esercizio con le stesse caratteristiche del caffè-bar, arredato secondo la tradizione inglese, nel quale si offrono in modo preponderante bevande alcoliche.

²Per il servizio dei cibi è applicabile l'art. 30.

Circolo o club (art. 5 lett. f)

Art. 32⁸⁾ Il circolo o club è l'esercizio nel quale si servono cibi o bevande essenzialmente ai membri di un'associazione o in cui avvengono regolarmente incontri fra persone per uno scopo comune o prestabilito.

Cantina o cucina operaia (art. 5 lett. m)

Art. 33 ¹La cantina o la cucina operaia è l'esercizio, situato entro il limite o nelle immediate vicinanze di un cantiere pubblico o privato, nel quale si servono cibi o bevande esclusivamente alle persone che lavorano sullo stesso.

²La cantina o cucina operaia può comprendere anche o esclusivamente un servizio di alloggio.

Mense aziendali, scolastiche e istituti di educazione

(art. 5 lett. m)

Art. 34 ¹Le mense aziendali e scolastiche sono esercizi nei quali si servono cibi o bevande al personale, agli allievi e al corpo insegnante durante gli orari stabiliti dalla direzione.

²Nelle mense scolastiche non è permesso il servizio di bevande alcoliche.

³Possono prevedere anche un servizio di alloggio.

Mescita⁹⁾ (art. 5 lett. l)

Art. 35¹⁰⁾ La mescita aperta regolarmente è l'esercizio analogo al caffè-bar, dove il consumo avviene, di regola, al banco.

Art. 36 ...¹¹⁾

Unità abitative locate o sublocate (art. 5 lett. n)

Art. 36a¹²⁾ ¹Per determinare i criteri della legge non costituisce un elemento determinante il fatto che il datore di alloggio, o altre persone, mettano a disposizione dei servizi (biancheria, bucato,

pulizia, bibite, ecc.).

²Il cambiamento dello statuto da locatore a sublocatore, o viceversa, è influente per il computo dei tre mesi.

³In caso di fondati dubbi circa un aggiramento alla legge o regolamento di applicazione, segnatamente nell'ambito dei termini contrattuali sulla locazione o sublocazione, l'Ufficio può assoggettare ad esercizio pubblico anche altre strutture che fungono da alloggio.

Pizzeria

Art. 37 In aggiunta alla denominazione principale, possono denominarsi pizzeria gli esercizi enumerati all'art. 7 cifra 2, ad eccezione dei grotti, attrezzati per preparare, cuocere e vendere la pizza da consumare sul posto o da asportare.

Agriturismo

Art. 38 Può utilizzare la denominazione agriturismo, l'esercizio (pensione privata di famiglia o altro) che offre alloggio e/o ristorazione nelle aziende agricole riconosciute come tali dal Cantone.

Piccolo esercizio

Art. 39 È considerato piccolo esercizio quell'esercizio che dispone di un numero massimo di personale non superiore alle tre unità compresi il gerente, il gestore, i famigliari ed il personale avventizio.

Nuove terminologie (art. 5 e 6)

Art. 40 L'Ufficio parifica all'uno o all'altro degli esercizi elencati e definiti negli articoli precedenti, i nuovi generi di esercizio che dovessero sorgere con terminologie diverse da quelle attualmente in uso, e ciò a seconda delle loro caratteristiche e della loro destinazione.

Capitolo III Requisiti dell'esercizio

Requisiti igienici dei locali (art. 11)

Art. 41 L'Ufficio verifica la rispondenza dei locali e delle attrezzature dell'esercizio ai requisiti igienici, previsti dalle normative federali e cantonali.

Uso dei locali (art. 12)

Art. 42 Gli spazi dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato dalle eventuali superfici del medesimo stabile, adibiti ad altro uso.

Controllo dell'accesso (art. 12)

Art. 43 La struttura del locale deve permettere il costante controllo di chi vi accede.

Insegne

a) Principio (art. 13)

Art. 44 ¹L'esercizio deve esporre un'insegna visibile esternamente.

²Il testo deve indicare la natura esatta e la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al tenore della patente.

³Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

b) Dimensione e contenuto (art. 13)

Art. 45 ¹L'insegna di cui all'art. 44 cpv. 1 deve avere dimensioni e appariscenza nettamente superiore alle eventuali altre, indicanti servizi accessori (particolarità, caratteristiche, attrazioni, specialità culinarie, ecc.) o la pubblicità.

²Quando il servizio di bibite è limitato alle bevande analcoliche, l'insegna dell'esercizio deve espressamente indicarlo in caratteri visibili.

c) Eccezioni (art. 13)

Art. 46 Non sono subordinati all'obbligo dell'esposizione dell'insegna gli esercizi elencati all'art. 6 cifra 3, 5, 6, 7, rispettivamente all'art. 7 cifra 5, 7, 8.

Altre forme di pubblicità (art. 13)

Art. 47 Qualsiasi altra forma di pubblicità (televisione, stampa, prospetti, carta da lettera intestata, guide turistiche, ecc.) deve essere tale, nel suo contenuto e nella sua presentazione, da non indurre in errore sulla natura esatta dell'esercizio e sui suoi eventuali servizi accessori.

bagno + lavabo + WC + bidet	3.80 mq
doccia + lavabo	1.60 mq
doccia + lavabo + WC	2.10 mq
doccia + lavabo + WC + bidet	2.60 mq

f) Pavimenti e pareti (art. 11)

Art. 47m²⁵⁾ I pavimenti e le pareti devono essere in materiale lavabile (fino a un'altezza minima di 1.80 m).

Banco-bar (art. 11)

Art. 47n²⁶⁾ ¹Nel banco-bar la vaschetta di lavaggio delle tazze e dei bicchieri, doppia con acqua calda e fredda, dev'essere discosta dal banco.

²Ove esiste un'apparecchiatura lavastoviglie è richiesta unicamente una vaschetta semplice.

Cucina

a) superficie (art. 11)

Art. 47o²⁷⁾ ¹La superficie della cucina dev'essere adeguata alla capacità ricettiva.

²Il calcolo dev'essere effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.

³E' escluso dal computo il locale adibito a economato.

⁴L'ufficio può, per giustificati motivi, concedere una deroga al cpv. 2.

b) ventilazione (art. 11)

Art. 47p²⁸⁾ I locali di preparazione dei cibi devono disporre di un impianto di ventilazione meccanica adeguato.

Office (art. 11)

Art. 47q²⁹⁾ Gli esercizi pubblici denominati caffè, bar, tea room, pasticceria, pub, gelateria, mescita devono disporre di un adeguato "office" con una superficie minima di 10 mq.

Camere (art. 11)

Art. 47r³⁰⁾ ¹Le camere devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- camera a un letto 8 mq; per ogni letto in più vanno aggiunti 4 mq;
- vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda, se la camera non è già dotata di servizi igienici propri.

²Rimangono riservate le disposizioni previste nel Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

Lavanderia (art. 11)

Art. 47s³¹⁾ Il locale lavanderia deve soddisfare i seguenti requisiti:

- pavimento con scarico per acque di lavaggio e pareti lavabili;
- aerazione naturale o meccanica;
- lavabo con acqua calda e fredda ed il necessario per lavarsi ed asciugarsi le mani.

Direttive (art. 11)

Art. 47t³²⁾ L'ufficio emana le necessarie direttive di applicazione.

Spazi o locali adibiti ai fumatori

a) Condizioni tecniche

Art. 47u³³⁾ ¹Gli spazi o i locali adibiti ai fumatori di cui all'art. 57 della legge:

- a) possono avere una capienza massima pari a 1/3 della superficie totale dei locali d'esercizio, escluso il servizio d'alloggio;
- b) devono essere dotati di impianti di ventilazione meccanici conformi alle Norme svizzere SN SIA V382/1 e V382/3, provvisti di filtri di classe HEPA certificati EN 1822 commisurati alla loro volumetria;
- c) devono essere delimitati da pareti a tutt'altezza su tutti i lati e dotati di una porta a chiusura automatica.

²In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio pubblico.

b) Dichiarazione d'idoneità

Art. 47v³⁴⁾ La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'ufficio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 47u cpv. 1 lett. b).

Capitolo V
Assicurazione di massima e decisione³⁵⁾

Istanza e documentazione (art. 16)

Art. 48 L'istanza per l'ottenimento dell'assicurazione di massima, che deve contenere le generalità del richiedente, va corredata da:

- a) l'estratto del registro fondiario che attesti la proprietà dell'immobile;
- b) se il richiedente non è il proprietario, la procura o l'autorizzazione di quest'ultimo;
- c) la planimetria dalla quale risulti l'ubicazione dell'immobile;
- d) i piani di costruzione o ristrutturazione con relativa planimetria (scala 1 : 50), accompagnati da una relazione che fornisca informazioni sulle caratteristiche e la capienza (numero delle camere, dei letti, dei tavoli, dei posti a sedere, dei servizi igienici, ecc.) dei locali adibiti ad esercizio o dello stabile.

Decisione (art. 4)

Art. 49 ¹Le decisioni devono essere comunicate al richiedente e al Municipio.

²L'Ufficio pubblica le decisioni favorevoli sul Foglio ufficiale cantonale.

Capitolo VI³⁶⁾
Decadenza della patente

Principio (art. 17)

Art. 50³⁷⁾ La patente decade:

- a) con la rinuncia dell'avente diritto;
- b) con la chiusura dell'esercizio pubblico per oltre sessanta giorni senza il consenso dell'ufficio;
- c) con la revoca;
- d) con la modifica dei requisiti che ne avevano portato alla concessione.

In caso di rinuncia (art. 17 lett. a)

Art. 51 ¹Il titolare che intende rinunciare alla patente deve darne comunicazione all'Ufficio e al gerente, precisando la data a partire dalla quale la rinuncia ha effetto.

²Se la gestione o la gerenza sono stati affidati a terzi, la rinuncia alla patente può essere effettuata unicamente nei limiti ed entro i termini previsti dalle norme relative al contratto di locazione.

³La rinuncia diventerà effettiva con lo sgombero dei locali.

Deposito (art. 17 lett. b)

Art. 52 ¹Nei casi di chiusura dell'esercizio per periodi superiori ai sessanta giorni, il titolare della patente può, se esistono dei giustificati motivi, depositare la patente presso l'Ufficio.

²Il deposito ha una durata massima di un anno.

³Esso è rinnovabile in presenza di contenzioso in materia di locazione.

Revoca

a) Definizione (art. 17 lett. c)

Art. 53 ¹La revoca è la decisione amministrativa secondo la quale l'Ufficio constata l'assenza dei requisiti necessari.

²La decisione di revoca è di regola preceduta da una comminatoria notificata al titolare, al gerente e all'eventuale gestore.

b) Motivi di revoca

Art. 54 Sono motivi di revoca:

- a) la non idoneità dei locali giusta gli art. 11, 12 e 13 della legge;
- b) il mancato pagamento del premio dell'assicurazione di cui all'art. 57;
- c) il mancato pagamento delle tasse di cui agli art. 34 e 35 della legge;
- d) la mancata ripresa di attività entro il periodo di un anno dalla crescita in giudicato del provvedimento di revoca dell'autorizzazione a gestire, salvo proroga in presenza di contenzioso civile.

c) Conseguenze

Art. 55 ¹La revoca comporta la contemporanea revoca dell'autorizzazione a gestire.

²Il gerente e l'eventuale gestore possono sostituirsi al titolare nel ripristino dei requisiti, riservato il diritto di regresso nei rapporti di diritto civile.

Nuova domanda (art. 10a e 17)

Art. 55a³⁸ Necessitano di una nuova domanda gli esercizi che hanno subito una ristrutturazione per la quale si è resa necessaria una licenza edilizia o una notifica di costruzione, nonché ogni modifica legata alle condizioni per l'ottenimento della patente.

Modifica dei requisiti (art. 10a e 17)

Art. 55b³⁹ ¹Con la modifica dei requisiti legali, consegnati alle autorità, oppure con il decadimento delle condizioni imposte occorre una nuova patente.

²Prima del rilascio della nuova patente l'esercizio pubblico non può rimanere aperto se non alle condizioni precedenti.

Comunicazione (art. 15)

Art. 56 ¹L'Ufficio informa dell'estinzione della patente il Municipio, il gerente e l'eventuale gestore.

²La patente deve essere restituita all'Ufficio.

³Le insegne devono essere rimosse.

TITOLO III

Assicurazione responsabilità civile

Titolare di patente (art. 14 cpv. 1)

Art. 57 Il proprietario dello stabile, in qualità di titolare della patente, deve stipulare un'assicurazione responsabilità civile per le conseguenze derivanti da danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione secondo l'art. 58 CO.

Gestore (art. 28 cpv. 1)

Art. 58 Il gestore deve stipulare un'assicurazione responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio dell'attività.

Prova del contratto di assicurazione

(art. 14 cpv. 1 e 28 cpv. 1)

Art. 59 ¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore.

²La dichiarazione deve essere in possesso dell'Ufficio:

- a) per l'assicurazione sullo stabile: prima del rilascio della patente;
- b) per l'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività, prima del rilascio dell'autorizzazione a gestire.

³Tale dichiarazione deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente all'Ufficio la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

⁴L'assicuratore comunica tempestivamente all'Ufficio ogni modifica del rapporto contrattuale.

Garanzia minima (art. 14 cpv. 2 e 28 cpv. 1)

Art. 60 Deve essere stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.-- per ogni caso di sinistro.

TITOLO IV

Certificati di capacità

Capitolo I

Validità

Certificato Tipo I

a) Principio (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Art. 61 Il certificato Tipo I o un titolo parificato è richiesto per la gerenza di tutti gli esercizi riservati gli art. 62, 63, 64 e 65.

b) Eccezioni (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Art. 62 Per i piccoli esercizi, secondo l'art. 39, l'Ufficio può autorizzare la gerenza con un certificato Tipo II tenendo segnatamente conto dell'ubicazione e della capienza.

Certificato Tipo II

a) Principio (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Art. 63 Il certificato tipo II o titolo parificato è necessario per la gerenza degli esercizi di cui all'art. 6 cifra 3, 4, 6, 7 e art. 7 cifra 4, 5, 7, 8, nonché per i grotti e canvetti con solo posti a sedere esterni.

b) Eccezioni (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Art. 64 Per gli esercizi elencati all'art. 6 cifra 3, 4, 5, 6, 7 rispettivamente all'art. 7 cifra 4, 7, 8, l'Ufficio può autorizzare la gerenza senza certificato tenendo segnatamente conto dell'ubicazione, della capienza e dell'importanza.

Esercizi senza obbligo di certificato (art. 3 cpv. 2)

Art. 65⁴⁰⁾ Gli esercizi di cui all'art. 6 della legge, nonché gli ostelli per la gioventù, le colonie di vacanza nonché le unità abitative locate o sublocate possono essere gestiti senza certificato.

Capitolo II

Rinnovo, ripristino

Rinnovo del certificato (art. 25 cpv. 3)

Art. 66 ¹L'Ufficio concede il rinnovo della validità del certificato, se al momento della scadenza il titolare svolgeva attività parificata.

²È considerata attività parificata lo svolgimento di mansioni direttive o di responsabilità.

³È pure considerata attività parificata la gerenza di un esercizio.

Mansioni direttive o di responsabilità (art. 25 cpv. 3)

Art. 67 Per svolgimento di mansioni direttive o di responsabilità, si intendono compiti che si estendono ad una visione generale dell'esercizio (contatti con la clientela, controlli del personale, delle ordinazioni, della cassa, delle norme di polizia, di igiene, ecc.).

Ripristino del certificato (art. 25 cpv. 3)

Art. 68 ¹Entro il termine di 5 anni, l'Ufficio ripristina la validità di un certificato scaduto se il titolare ha esercitato l'attività quale gerente o attività parificata per complessivi 2 anni durante gli ultimi 5 anni rispettivamente non sono subentrate modifiche sostanziali nelle materie di insegnamento.

²In mancanza dei requisiti di cui al capoverso precedente, il richiedente è sottoposto ad esami parziali.

Capitolo III

Riconoscimento dei vigenti certificati

Validità del Tipo 1 (art. 74 cpv. 5, 6 e art. 25)

Art. 69 ¹Il titolare di un certificato Tipo 1 valido può ottenere il rilascio di un certificato Tipo I dimostrando di aver svolto un periodo di pratica di almeno 8 mesi quale gerente o secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sulla formazione professionale degli esercenti.

²Il nuovo certificato ha una validità di 10 anni dalla fine dell'ultima gerenza o attività parificata.

³Il nuovo certificato ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio del certificato sostituito se non è stata prestata attività quale gerente o attività parificata.

Validità del Tipo 2 (art. 74 cpv. 5, 6 e art. 25)

Art. 70 Oltre a quanto prescritto dall'art. 74 cpv. 5 della legge, il certificato di capacità Tipo 2 è utilizzabile per la gerenza di tutti gli esercizi sottoposti a quello di Tipo II.

Gerenza con un Tipo 1 (art. 74 cpv. 5)

Art. 71 Il titolare di un certificato Tipo 1 può gerire un esercizio per il quale è richiesto un certificato Tipo II.

Validità del Tipo 3 (art. 74 cpv. 5)

Art. 72 Per i titolari di un certificato Tipo 3 è applicabile l'art. 74 cpv. 5 della legge.

Capitolo IV

Revoca del certificato

Conseguenze (art. 26 e 27)

Art. 73 I provvedimenti assunti dall'Ufficio nei confronti del titolare del certificato di capacità in applicazione degli art. 26 e 27 della legge, escludono la possibilità di ottenere l'autorizzazione a gestire fintanto che sussistono i motivi di esclusione.

Casi particolari (art. 27)

Art. 74⁴¹⁾ ¹Per i casi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 27 della Legge, la decisione è adottata

dall'Ufficio, di regola previa comminatoria.

²L'assunzione di personale non dichiarato alle competenti autorità è rilevata dai verbali di accertamento.

TITOLO V Gestione di un esercizio

Gestore (art. 28)

Art. 75 ¹Il gestore è l'imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone) responsabile della conduzione dell'esercizio.

²È possibile essere gestore di più esercizi.

Domanda (art. 28)

Art. 76 ¹Il gestore presenta all'Ufficio la domanda di autorizzazione a gestire un esercizio fornendo le informazioni necessarie e producendo la documentazione richiesta.

²La domanda è presentata in due copie; i documenti in un unico esemplare.

Indicazioni necessarie (art. 28)

Art. 77 La domanda di autorizzazione a gestire deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) genere e nome dell'esercizio;
- b) ubicazione e numero del mappale;
- c) generalità del titolare della patente;
- d) generalità del gestore;
- e) generalità del gerente;
- f) inizio attività.

Documentazione: (art. 28)

a) Gestore

Art. 78 La domanda di autorizzazione a gestire deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto del registro di commercio relativo al gestore per quelli iscritti secondo le disposizioni del CO;
- b) dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l'inesistenza di attestati di carenza beni o procedure fallimentari a carico del gestore;
- c) permesso di domicilio o di dimora che lo autorizzi a gestire un esercizio, se straniero;
- d) contratto con il titolare di patente (proprietario dell'immobile);
- e) prova di assicurazione RC;⁴²
- f) contratto con il gerente;

b) Gerente

- g) estratto del casellario giudiziale federale o cantonale;
- h) dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti comprovante l'inesistenza di attestati di carenza beni o procedure fallimentari a carico del gerente;
- i) certificato medico dal quale risulti che l'interessato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio;
- l) certificato di capacità professionale o titolo parificato;
- m) permesso di domicilio o di dimora che lo autorizzi ad assumere la responsabilità di gerente, se straniero.

Cambiamenti (art. 15)

Art. 79 ¹Ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione a gestire.

²Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve essere notificata all'Ufficio.

³Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione a gestire.

TITOLO VI Gerenza

Gerente (art. 28)

Art. 80 Il gerente è la persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento.

Compiti del gerente (art. 28 e 53)

Art. 81 Il gerente assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la

quiete, l'igiene, la pulizia, ecc.).

Attività del gerente

I. Principio (art. 53)

Art. 82 ¹Il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore.

²Sono riservate le eccezioni di cui agli art. 83, 84 e 85.

II. Eccezioni (art. 53 cvp. 2)

1. Permessi speciali

Art. 83 Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.

2. Altre attività

Art. 84 ¹Il gerente può svolgere un'altra attività contemporaneamente alla gerenza:

- a) di un piccolo esercizio;
- b) di un esercizio in cui è richiesto un certificato di capacità tipo II;
- c) di un esercizio in cui non è richiesto un certificato di capacità.

²È esclusa la doppia gerenza.

³L'Ufficio può tuttavia autorizzare il titolare di un certificato di capacità tipo I ad assumere la gerenza di due esercizi pubblici aventi il medesimo gestore e che si trovano in diretta relazione con impianti di risalita o sportivi. [43\)](#)

3. Invalidità

Art. 85⁴⁴⁾ Il beneficiario di rendite di invalidità del 50% e oltre, e non soggetto alle limitazioni di cui all'art. 27 cpv. 3 della legge, può assumere la gerenza degli esercizi enumerati all'art. 84 cpv. 1.

III. Presenza nell'esercizio (art. 53)

Art. 86 Il gerente deve tenere a disposizione degli organi di controllo un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza.

IV. Impedimento temporaneo (art. 29)

Art. 87 ¹In caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve malattia, servizio militare, ecc.) il gerente è tenuto a farsi sostituire, rispettivamente il gestore è tenuto a sostituire il gerente, con una persona di sua fiducia.

²La sostituzione temporanea non svincola il gerente dalle sue responsabilità.

³Per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la gerenza provvisoria di cui all'art. 88.

V. Gerenza provvisoria (art. 29)

Art. 88 ¹L'autorizzazione di gerenza provvisoria è rilasciata dall'Ufficio, per un periodo massimo di un anno, su richiesta del titolare di patente o del gestore, quando si verifichi l'impossibilità per il gerente di continuare la gerenza dell'esercizio per cause di forza maggiore, ma transitorie.

²L'istanza deve contenere:

- a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la gerenza provvisoria;
- b) i documenti previsti alle lettere g) e i) dell'art. 78;
- c) le cause a sostegno della domanda e fornire le prove della loro esistenza;
- d) le informazioni che permettano all'Ufficio di valutare le capacità professionali (certificato di capacità, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) della persona per la quale è chiesta l'autorizzazione.

VI. Mantenimento dell'ordine (art. 53)

Art. 89 ¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del buon costume e al mantenimento dell'ordine e della quiete.

²Se il suo intervento non induce l'avventore a contegno e comportamento corretti, egli deve provvedere ad espellerlo chiedendo, se del caso, l'intervento della polizia.

³Egli è tenuto inoltre a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d'interesse per la polizia stessa (disordini, risse, contravvenzioni, ecc.).

VII. Divieto di accesso (art. 46)

Art. 90 ¹Il gestore rispettivamente il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate

ragioni.

²Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto entro 5 giorni.

TITOLO VII Permessi speciali

Requisiti del titolare (art. 32 cpv. 2)

Art. 91 Il rilascio di permessi speciali secondo gli art. 30 e 31 della legge, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Servizi party e traiteur (art. 30)

Art. 92 ¹L'Ufficio è competente per il rilascio di autorizzazioni per il servizio e la vendita di cibi e bevande su fondi e in immobili pubblici e privati sprovvisti di patente (servizi party, servizi traiteur).

²La domanda di autorizzazione deve indicare le generalità del richiedente e del responsabile, che non deve necessariamente disporre di un certificato di capacità, e deve essere corredata di un estratto del Registro di commercio, per il richiedente iscritto, e della prova di assicurazione RC.

³L'autorizzazione è concessa per un periodo di un mese automaticamente rinnovabile fino a scadenza della validità del certificato di assicurazione.

Responsabilità civile (art. 32 cpv. 2)

Art. 93 ¹I richiedenti devono stipulare, a nome del titolare dell'autorizzazione, un contratto di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dall'attività dell'esercizio.

²Deve essere stipulata una garanzia minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.- per ogni caso di sinistro.

TITOLO VIII Tasse Capitolo I Tasse ordinarie⁴⁵⁾

Genere di tasse (art. 34 cpv. 1 e 35 cpv. 1)⁴⁶⁾

Art. 94⁴⁷⁾ ¹L'Ufficio percepisce la tassa di rilascio e una tassa annuale.

²La tassa di rilascio è a carico del proprietario e la tassa annua è a carico del gestore.

Elementi di computo (art. 34 cpv. 2 e 35 cpv. 1)

Art. 94a⁴⁸⁾ Quali elementi di computo per la determinazione della tassa, l'Ufficio prende in considerazione il genere, l'importanza, le strutture dell'esercizio, il numero dei posti, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.

Tassa di rilascio di base per patente di categoria A (art. 34 cpv. 1)⁴⁹⁾

Art. 95⁵⁰⁾ Sono percepite le seguenti tasse:

- alberghi, motel, apparthôtel	fr. 800.--
- garni e pensioni	fr. 300.--
- locande, ristoranti, osterie o trattorie	fr. 400.--
- ostelli della gioventù	fr. 300.--
- pensioni private di famiglia da quattro fino a nove pensionanti	fr. 200.--
- case di salute, cura, convalescenza e riposo	fr. 800.--
- colonie di vacanza	fr. 200.--
- cantine e cucine operaie	fr. 200.--
- rifugi e capanne di montagna	fr. 400.--

Tassa di rilascio di base per patente di categoria B (art. 34 cpv. 1)

Art. 95a⁵¹⁾ Sono percepite le seguenti tasse:

- locali notturni, discoteche e piano-bar	fr. 1000.--
- ristoranti, snack-bar, osterie, grotti, canvetti, trattorie e birrerie	fr. 400.--
- caffè, bar, tea-room e pub	fr. 300.--
- circoli o club	fr. 300.--
- rifugi e capanne di montagna	fr. 400.--
- mescite	fr. 300.--
- cantine o cucine operaie	fr. 200.--

Tassa annua di base per patente di categoria A

(art. 35 cpv. 1)

Art. 95b⁵²⁾ Sono percepite le seguenti tasse:

- alberghi, motel, apparth�tel	fr. 800.--
- garni e pensioni	fr. 300.--
- locande, ristoranti, osterie o trattorie	fr. 400.--
- ostelli della giovent�	fr. 150.--
- pensioni private di famiglia da quattro fino a nove pensionanti	fr. 100.--
- case di salute, cura, convalescenza e riposo	fr. 800.--
- colonie di vacanza	fr. 100.--
- cantine e cucine operaie	fr. 100.--
- rifugi e capanne di montagna	fr. 400.--

Tassa annua di base per patente di categoria B

(art. 35 cpv. 1)

Art. 95c⁵³⁾ Sono percepite le seguenti tasse:

- locali notturni, discoteche e piano-bar	fr. 1000.--
- ristoranti, snack-bar, osterie, grotti, carvetti, trattorie e birrerie	fr. 400.--
- caff�, bar, tea-room e pub	fr. 300.--
- circoli o club	fr. 300.--
- rifugi e capanne di montagna	fr. 300.--
- mescite	fr. 300.--
- cantine o cucine operaie	fr. 100.--
- mense	fr. 100.--

Riduzione per esercizi pubblici in localit  discoste o aperti saltuariamente (art. 34 cpv. 1 e 35 cpv. 1)

Art. 95d⁵⁴⁾ Per gli esercizi pubblici situati in localit  discoste o aperti saltuariamente, su domanda, possono essere applicate tasse base proporzionalmente ridotte.

Posto letto (art. 34 cpv. 2 e 35 cpv. 1)

Art. 95e⁵⁵⁾ La tassa di base   aumentata di fr. 5.-- per posto letto disponibile.

Posto a sedere (art. 34 cpv. 2 e 35 cpv. 1)

Art. 95f⁵⁶⁾ La tassa di base   aumentata di fr. 2.-- per posto interno e fr. 1.-- per posto esterno.

Modifiche all'esercizio pubblico (art. 34 cpv. 1)

Art. 95g⁵⁷⁾ In caso di passaggio di categoria o di classe, cos  come laddove la nuova caratteristica dell'esercizio imponesse la sostituzione della patente, la tassa   fissata in base alla nuova struttura dell'esercizio.

Capitolo II Altre tasse⁵⁸⁾

Per ristrutturazione (art. 34⁵⁹⁾)

Art. 96⁶⁰⁾ Nei casi di ristrutturazione   percepita una tassa di fr. 100.-- per gli esercizi di categoria A e una tassa di fr. 50.-- per gli esercizi di categoria B.

Assicurazione di massima (art. 34 cpv. 1)

Art. 96a⁶¹⁾ ¹Il rilascio di un'assicurazione di massima di cui all'art. 16 della legge,   soggetto al prelevamento di una tassa pari al 50% della tassa di rilascio.

²La somma pagata secondo il cpv. 1   dedotta dall'importo della tassa di rilascio.

Permessi speciali (art. 31 cpv. 3 e 34 cpv. 1)⁶²⁾

Art. 97⁶³⁾ La tassa per un permesso speciale   calcolata sulla scorta di un importo di base di fr. 50.--, cui vanno aggiunti fr. 20.-- per ogni giorno di attivit .

Commercio al minuto di bevande alcoliche

(art. 35a)⁶⁴⁾

Art. 98⁶⁵⁾ ¹La tassa annua per l'esercizio del commercio di bevande distillate e vini speciali contemplati dalla Legge federale sull'alcool   di fr. 120.-- per metro cubo di esposizione di vendita.

²Le frazioni di metro cubo valgono quali unit  intere.

³La tassa di cui agli articoli 95b e 95c   gi  comprensiva della tassa per il commercio al minuto di

Capitolo III
Disposizioni comuni⁶⁶⁾

Computo⁶⁷⁾

Art. 99⁶⁸⁾ ¹Le tasse sono fissate per esercizio o commercio.

²Le tasse e le spese sono tra loro cumulabili.

Spese di cancelleria⁶⁹⁾

Art. 99a⁷⁰⁾ Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) nonché per le spese di trasferta occorse può essere domandato un contributo da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda del lavoro richiesto all'autorità.

TITOLO IX
Orari e periodi di apertura e chiusura

Orari

a) Apertura e chiusura (art. 37 cpv. 1)

Art. 100 ¹Entro i limiti di orario comunicati al Municipio, l'esercizio deve sempre rimanere aperto.

²Entro i limiti previsti dall'art. 37 cpv. 1 della legge, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale.

Annuncio (art. 37 cpv. 4)

Art. 101 ¹Il gerente comunica tempestivamente al Municipio o alla Polizia comunale la decisione di ritardare la chiusura rispetto all'orario comunicato.

²L'annuncio può anche essere effettuato in forma orale.

³La chiusura posticipata dell'esercizio, entro i limiti di cui all'art. 100 cpv. 2, non costituisce deroga.

Eccezioni (art. 37 cpv. 4)

Art. 102 ¹L'obbligo di rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere anche non consecutive per un minimo di 5 giorni alla settimana non è applicabile agli esercizi elencati all'art. 6 cifra 3, 4, 5, 6, 7, rispettivamente all'art. 7 cifra 4, 7, 8.

²Essi devono comunque rispettare l'obbligo di esposizione degli orari di cui all'art. 43 della legge.

Patente stagionale (art. 41 cpv. 1)

Art. 103 ¹Nel caso di patente stagionale, l'apertura è consentita unicamente durante il periodo indicato.

²Sono riservati i casi di modifica della patente.

Periodi di chiusura (art. 41 cpv. 1 lett. c)

Art. 104 ¹La chiusura di un esercizio per un periodo sino ai 60 giorni è soggetta a semplice notifica al municipio conformemente all'art. 41 della legge.

²L'Ufficio autorizza le chiusure superiori ai 60 giorni.

TITOLO X
Esposizione, prezzi e altri obblighi

Esposizione prezzi

a) Principio (art. 59)

Art. 105 ¹Il gerente deve esporre nell'esercizio, in luogo visibile ai clienti, o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l'alloggio, i cibi e le bevande con l'indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.

²È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all'esterno dell'esercizio la lista dei prezzi.

b) Per il datore di alloggio (art. 59 cpv. 3)

Art. 106 Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.

c) Nell'ambito della ristorazione (art. 59 cpv. 2)

Art. 107 ¹Nell'ambito della ristorazione, il gerente, al momento dell'ordinazione deve inoltre

sottoporre al cliente la lista delle vivande e delle bibite, con l'indicazione dei relativi prezzi nonché di ogni eventuale supplemento.

²Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l'ordinazione.

d) Eccezioni

Art. 108 ¹Fa eccezione all'obbligo dell'esposizione della lista dei prezzi il datore di alloggio dei seguenti esercizi: pensioni private di famiglia, istituti di educazione, case di salute, cura, convalescenza e riposo, cantine o cucine operaie, convitti e colonie di vacanza.

²Non è inoltre soggetto all'obbligo della presentazione della lista delle vivande o bibite, il gerente dei seguenti esercizi: pensioni private di famiglia, istituti di educazione, case di salute, cura, convalescenza e riposo, buffet e mescite di circoli o club, cantine o cucine operaie, convitti, colonie di vacanza, mense e refettori.

Bevande analcoliche (art. 61 cpv. 1)

Art. 109 Il gerente, in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 della legge, deve offrire bevande analcoliche in quantitativi di 1, 2 e 3 dl (decilitri).

Acqua potabile (art. 61 cpv. 2)

Art. 110 Quando vengono serviti pasti principali il gerente, su richiesta, deve fornire gratuitamente dell'acqua potabile.

TITOLO XI

Apparecchi da gioco e musica

Condizione di esercizio degli apparecchi musicali e da gioco (art. 54)

Art. 111 ¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

²Sono riservate le disposizioni del regolamento comunale per le terrazze e attività all'aperto.

Numero massimo degli apparecchi da gioco (art. 54)

Art. 112 Il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non può superare le 4 unità.

Minorenni (art. 54)

Art. 113 Ai minorenni di età inferiore ai 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

TITOLO XII

Commercio di bevande alcoliche

Esercizi⁷¹⁾ (art. 1 cpv. 2)

Art. 114 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sulla patente.

Altre strutture⁷²⁾ (art. 1 cpv. 2)

Art. 115 ¹L'Ufficio può autorizzare:

- il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sull'alcool;
- la mescita nelle vie e nelle piazze in occasione di manifestazioni pubbliche.

²L'autorizzazione è rilasciata al gestore.

TITOLO XIII

Sanzioni⁷³⁾

Sospensione dell'autorizzazione a gestire (art. 68)

Art. 116 ¹La decisione di sospensione dell'autorizzazione a gestire è presa dall'Ufficio, di regola previa comminatoria, da intimare al titolare della patente, al gerente e all'eventuale gestore.

²La comminatoria è intesa come semplice preavviso di imminente sospensione e deve indicare il giorno a partire dal quale il previsto provvedimento entra in vigore.

³Se nel frattempo il motivo che giustifica la sospensione viene rimosso, l'Ufficio può rinunciare all'applicazione del previsto provvedimento.

⁴La sospensione ha una durata minima di tre giorni e massima di 3 mesi.

Comunicazione

Art. 117 Le decisioni di sospensione o di revoca dell'autorizzazione a gestire sono comunicate al Municipio interessato, alla Polizia cantonale, al titolare della patente, al gerente e all'eventuale gestore.

Procedure contravvenzionali (art. 66)

Art. 117a⁷⁴⁾ Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico è l'autorità cantonale competente per le procedure di contravvenzione.

TITOLO XIV

Art. 118 ...⁷⁵⁾

TITOLO XV **Deleghe comunali**

Compiti delegati ai municipi (art. 9)

Art. 119 Ai municipi possono essere delegate le competenze relative al controllo:

- a) del rispetto degli orari e delle relative notifiche (art. 37 cpv. 1, 39 cpv. 1, 40 e 41 legge; 100 e 101);
- b) dell'esposizione degli orari (art. 43 legge);
- c) dell'età degli avventori (art. 45-49 legge);
- d) della vendita di bevande alcoliche (art. 50 e 52 legge);
- e) della presenza del gerente nell'esercizio (art. 53 legge; 86);
- f) dell'esercizio degli apparecchi musicali e da gioco (art. 54 legge; 111-113);
- g) del gioco d'azzardo (art. 55 legge);
- h) dell'esposizione dei prezzi (art. 59 legge; 105-107).

Procedura contravvenzionale (art. 66 e 67 cpv. 2)

Art. 120 ¹Le infrazioni constatate sono intimare al gerente direttamente dai municipi o dalla polizia comunale che trasmettono all'Ufficio l'incarto completo delle osservazioni e delle eventuali contro osservazioni per la relativa decisione.

²Copia della decisione è trasmessa al municipio.

³Ai comuni è riversato annualmente un importo pari ai 2/3 delle multe incassate in applicazione dell'art. 119.

Istanza (art. 9)

Art. 121 Il Municipio richiede le competenze di cui all'art. 119 presentando istanza scritta al Dipartimento delle istituzioni.

TITOLO XVI **Ordinanze municipali**

Comunicazione (art. 73)

Art. 122 ¹L'ordinanza di cui all'art. 73 della legge e susseguenti modifiche devono essere trasmesse alla Sezione degli enti locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore.

²È riservata l'applicazione dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

TITOLO XVII **Norme finali, transitorie e abrogative**

Ordinanza municipale (art. 73)

Art. 123 I Municipi emanano l'ordinanza prevista dall'art. 73 della legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Norma transitoria

Art. 124⁷⁶⁾ ¹Il titolare di un certificato Tipo 1 può assumere la gerenza di un esercizio senza aver ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 e senza aver svolto il periodo di pratica richiesto, sino al 31 dicembre 1997.

²Le strutture dell'esercizio devono essere adeguate alle norme del presente regolamento nel caso di lavori di ristrutturazione.

³Il locatore, o chi ne fa le veci, notifica le unità abitative di cui all'articolo 36 del Regolamento entro

tre mesi dall'entrata in vigore della norma.

Abrogazione

Art. 125⁷⁷⁾ ¹È abrogato il Regolamento di applicazione della legge sugli esercizi pubblici del 4 luglio 1995.

²È abrogato il Regolamento concernente i requisiti strutturali e igienici degli esercizi pubblici del 17 febbraio 1998.

Entrata in vigore

Art. 126 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Publicato nel BU **1996**, 396.

Note:

- 1) Nota marginale modificata dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 2) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372; precedente modifica: BU 1999, 23.
- 3) Denominazione modificata in "Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
- 4) Cifra modificata dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 5) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 6) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 7) Cpv. modificato dal R 19.11.2003; in vigore dal 21.11.2003 - BU 2003, 329.
- 8) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 9) Nota marginale modificata dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 10) Art. modificato dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 11) Art. abrogato dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 12) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 13) Titolo del capitolo modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 14) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 15) Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
- 16) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 17) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 18) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 19) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 20) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 21) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 22) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.

- 23) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 24) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 25) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 26) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 27) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 28) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 29) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 30) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 31) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 32) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 33) Art. introdotto dal R 11.4.2006; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 143.
- 34) Art. introdotto dal R 11.4.2006; in vigore dal 12.4.2006 - BU 2006, 143.
- 35) Titolo del capitolo modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 36) Capitolo introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 37) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 38) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 39) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 40) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 41) Art. modificato dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 42) Lett. modificata dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 43) Cpv. introdotto dal R 19.11.2003; in vigore dal 21.11.2003 - BU 2003, 329.
- 44) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 45) Titolo del capitolo introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 46) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 47) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349; precedente modifica: BU 1999, 23.
- 48) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 49) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 50) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 51) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 52) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 53) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.

- 54) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 55) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 56) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 57) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 58) Titolo del capitolo introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 59) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 60) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 61) Art. introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 62) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 63) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 64) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 65) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349; precedente modifica: BU 1999, 23.
- 66) Titolo del capitolo introdotto dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 67) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 68) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349; precedente modifica: BU 1999, 23.
- 69) Nota marginale modificata dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349.
- 70) Art. modificato dal R 21.11.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 349; introdotto dal R 26.1.1999 - BU 1999, 23.
- 71) Nota marginale modificata dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 72) Nota marginale modificata dal R 26.1.1999; in vigore dal 29.1.1999 - BU 1999, 23.
- 73) Titolo modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 74) Art. introdotto dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 75) Art. abrogato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 76) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.
- 77) Art. modificato dal R 13.11.2001; in vigore dal 16.11.2001 - BU 2001, 372.